

CIRCOLARE FISCALE – LEGGE DI BILANCIO 2026

Pubblicata la **Legge nr. 199 del 30/12/2025 “Legge di Bilancio 2026”**, di seguito le principali novità fiscali di specifico interesse dei datori di lavoro sostituiti d'imposta:

- REVISIONE ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI PER ONERI E SPESE (art.1 c.3 e 4)

Gli **scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF, dal 01/01/2026**, sono le seguenti:

Scaglioni di reddito e aliquote			
Anno 2025		Anno 2026	
Fino a 28.000 euro	23%	Fino a 28.000 euro	23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%	Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	33%
Oltre 50.000 euro	43%	Oltre 50.000 euro	43%

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000,00 euro, l'ammontare totale delle detrazioni per oneri (recupero 19% in dichiarazione dei redditi-escluse spese sanitarie) è ridotto di 440 euro e variabile in base alla composizione del nucleo familiare:

Figli a carico (coefficiente)	75.000 < RC ≤ 100.000	100.000 < RC ≤ 200.000	RC > 200.000
Nessun figlio a carico (0,50)	7.000 euro	4.000 euro	3.560 euro
1 figlio a carico (0,75)	9.800 euro	5.600 euro	5.160 euro
2 figli a carico (0,85)	11.900 euro	6.800 euro	6.360 euro
3 figli a carico o almeno un figlio con disabilità (Legge n. 104/1992)	14.000 euro	8.000 euro	7.560 euro

- BUONI PASTO ELETTRONICI (art.1 c.14)

Aumentato il limite di esenzione giornaliero dei Buoni pasto/Ticket restaurant ELETTRONICI corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti: a partire dal 1° gennaio 2026 l'importo giornaliero esente passa da 8,00 euro **a 10,00 euro/giorno**.

Rimane invariato il limite giornaliero di esenzione di buoni o ticket cartacei, che rimane fissato a 4,00 euro/giorno.

- **DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI (art.1 c.7 e 12)**

Con il dichiarato intento di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e stimolare la produttività nel mondo del lavoro, viene introdotta una misura fiscale che prevederebbe la **detassazione degli incrementi retributivi** legati ai **rinnovi dei contratti collettivi (escluse, quindi, le pattuizioni individuali)**.

Nello specifico, la diabolica formulazione utilizzata dal Legislatore dispone che

- **limitatamente all'anno 2026,**
- **gli aumenti retributivi** corrisposti ai **lavoratori dipendenti del settore privato,**
- in conseguenza di **rinnovi contrattuali sottoscritti** negli anni **2024, 2025 e 2026,**
- possano essere assoggettati ad **imposta sostitutiva dell'IRPEF** nella misura del **5%,**
- a condizione che il **reddito da lavoro dipendente,** nell'**anno 2025,** sia di importo **non superiore a 33.000 euro**

Rimane non applicabile agli aumenti contrattuali antecedenti al 2026.

La detassazione in oggetto – oltre che di difficile applicazione – è al momento non operativa in quanto mancano le disposizioni attuative.

- **DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITA' (art.1 c.8 e 9)**

Rivista aliquota ed importo della già esistente detassazione, **riservata ai Premi aziendali di ammontare variabile**-legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza misurabili e verificabili-, **previsti da accordi integrativi aziendali siglati tra azienda e organizzazioni sindacali e depositati al Ministero del Lavoro.**

I premi corrisposti negli anni 2026 e 2027 ai dipendenti che, nel periodo di imposta precedente, non hanno percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 80.000 euro, sono assoggettabili a imposta sostitutiva dell'IRPEF pari all'1% (fino al 2025 5%) ed entro un limite di importo di 5.000 euro annui (in precedenza: limite importo 3.000 euro annui).

- **DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITA' PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI (art.1 c.10 e 12)**

Entro il limite annuo di 1.500 euro, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva IRPEF del 15% le somme corrisposte a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno,
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale,
- indennità ed altre somme connesse a prestazione lavoro a turni,
- nella misura prevista dai CCNL applicati in azienda
- **limitatamente all'anno 2026,**
- corrisposti ai **lavoratori dipendenti del settore privato,**
- a condizione che il **reddito da lavoro dipendente,** nell'**anno 2025,** sia di importo **non superiore a 40.000 euro.**

Anche in questo caso la detassazione non è al momento operativa in quanto mancano le disposizioni attuative.

Visano, 26/01/2026.